



www.acli.it

PRESIDENZA NAZIONALE

DOSSIER

I documenti delle Acli

N. 01
NOVEMBRE 2016

LEGGE DI BILANCIO 2017

a cura dell'Osservatorio Giuridico

Introduzione

*Il dossier presenta il disegno di legge di bilancio 2017, cogliendolo in un particolare passaggio dell'iter parlamentare che porterà all'approvazione di questa legge fondamentale entro la fine dell'anno. L'occasione è propizia per illustrare l'insieme dei **documenti di finanza pubblica nel nostro Paese** (paragrafo 1) e per descrivere l'articolato **percorso che il provvedimento sta seguendo alla Camera e al Senato** (secondo quanto previsto dalle norme costituzionali vigenti - paragrafo 2).*

*Riguardo ai principali contenuti, selezionati anche in base al criterio di un interesse particolare per il sistema Acli, si illustrano **le norme comprese nella prima sezione del disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri** (ex legge di stabilità - paragrafo 3) e si presentano **alcuni emendamenti rilevanti approvati in Commissione bilancio alla Camera** (paragrafo 4).*

1. I DOCUMENTI DI FINANZA PUBBLICA IN ITALIA

LA NUOVA LEGGE DI BILANCIO

La nuova legge di bilancio, in vigore dallo scorso agosto ([legge 163/2016](#)), ha **modificato il quadro normativo relativo alla manovra finanziaria in Italia**.

La manovra, quest'anno, fa perno sulla legge di bilancio, mentre **va in soffitta la legge di Stabilità** (a sua volta succeduta alle vecchie leggi finanziarie). In precedenza i provvedimenti di approvazione del bilancio viaggiavano separatamente dalle leggi che apportavano le modifiche alla legislazione, ovvero la legge di stabilità e i provvedimenti ad essa collegati. Ora la legge di bilancio integra i diversi aspetti, con l'obiettivo di incentrare l'attenzione del legislatore sull'insieme delle entrate e delle spese, piuttosto che sulla loro variazione. Infatti **la legge di bilancio e la legge di stabilità vengono a costituire un unico provvedimento** rappresentato dalla nuova legge di bilancio, che è riferita ad un periodo triennale ed **articolata in due sezioni**.

La prima sezione, dedicata esclusivamente alle **misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica**, svolge essenzialmente le funzioni dell'ex legge di stabilità.

La seconda, dedicata invece alle **previsioni di entrata e di spesa**, formate sulla base della legislazione vigente, assolve le funzioni della vecchia legge di bilancio. Pur ricalcando l'attuale contenuto del bilancio di previsione, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, de-finanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a

legislazione vigente. La seconda parte recepisce inoltre le modifiche apportate dal Parlamento alle norme della sezione precedente, per le quali - prima dell'approvazione definitiva del ddl - il governo dovrà presentare alle Camere una nota di variazione.

La nuova legge di bilancio comporta modifiche nella tempistica in due punti. La presentazione della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) (v. oltre) passa dal 20 settembre al 27 per consentire di inserirvi i dati di finanza pubblica aggiornati sulla base di quelli notificati dall'Istat alla Commissione europea entro il 30 settembre. Di conseguenza anche la presentazione del disegno di legge di bilancio al Parlamento slitta da 15 al 20 ottobre.

	Presentazione alle Camere entro la data del:	
	Legge 196/2009 previgente	Legge 163/2016 vigente
Documento di Economia e Finanza DEF		10 aprile
Nota di aggiornamento DEF	20 settembre	27 settembre
Documento programmatico di bilancio		15 ottobre
Disegno di legge di bilancio	15 ottobre	20 ottobre

La riforma elimina la previsione delle clausole di salvaguardia¹. **La legge di bilancio non contiene**, per legge e in ogni caso, **norme di delega**, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro-settoriale, ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione della legge.

Viene escluso per legge l'utilizzo, a finalità di copertura finanziaria di leggi di spesa, **delle risorse destinate dai cittadini alla quota statale dell'8 per mille e di quelle derivanti dall'autorizzazione di spesa della quota del 5 per mille** del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.

¹ Riportiamo di seguito la definizione dell'espressione "clausola di salvaguardia" tratta da *IlSole24Ore*: "Introdotta per la prima volta nella manovra di luglio del 2011 (Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e più volte modificata, la clausola di salvaguardia è la norma che prevedeva l'aumento automatico dell'Iva nel caso lo Stato non fosse riuscito a reperire le risorse pianificate. In generale è uno degli strumenti attraverso il quale un governo cerca di "salvaguardare" i vincoli Ue di bilancio dalle spese previste nella manovra. Le misure espresse dalle clausole possono essere di vario tipo: contrazione della spesa pubblica e/o aumento delle tasse e delle imposte".

Come si legge in un articolo del giornalista economico Raffaele Ricciardi, apparso il 29 febbraio 2016 sul quotidiano *La Repubblica*, «Le clausole di salvaguardia sono una variabile molto discussa delle leggi di bilancio degli Stati, che gli esperti non faticano a identificare come una "cosmesi" dei conti pubblici: si mette nero su bianco che - in caso necessario - scatterà questa o quella misura di inasprimento fiscale, per riportare i quadri programmatici dei conti entro i parametri comunitari.

La legge di Stabilità per il 2016 ha disattivato completamente l'eredità delle precedenti Finanziarie gravanti su quest'anno, impegnandosi per 16,8 miliardi. Ma per gli anni successivi ha potuto pensare soltanto in parte ad escludere quegli inasprimenti fiscali: la legge è intervenuta per 11,1 miliardi nel 2017 e a 9,4 nel 2018, ma ha lasciato partite aperte da 15 miliardi per il prossimo anno e circa 20 miliardi per i due successivi. Come ha avuto modo di annotare l'Ufficio parlamentare di bilancio, in sede di commento alla Finanziaria, "si prospetta in sostanza il mantenimento a decorrere dal 2017, degli aumenti dell'Iva...».

La riforma della legge di bilancio prevede che gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES), selezionati da un Comitato ad hoc, siano allegati al Documento di economia e finanza. Le nuove norme prevedono anche che entro il 15 febbraio di ogni anno il Parlamento riceva dal Ministro dell'economia una relazione sull'andamento degli indicatori. Si istituisce anche un Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, presieduto dal Ministro dell'Economia e di cui faranno parte il presidente dell'Istat, il Governatore di Bankitalia e due esperti provenienti dall'Università o da enti di ricerca. Il Comitato, anche sulla base delle esperienze degli altri Paesi, "provvede a selezionare e definire gli indicatori".

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, il 15 ottobre scorso, il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019.

Attualmente è in corso l'iter parlamentare che terminerà con l'approvazione del provvedimento entro fine anno.

IL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA (DEF)

Il **DEF**, presentato alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno, rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria, in quanto **indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine**. Viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento. **Non è una legge**, anche se vincola politicamente le decisioni del Governo. Il DEF quindi **si occupa della programmazione almeno triennale**: definisce gli obiettivi della finanza pubblica, aggiorna le previsioni ed espone gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi.

La nascita del DEF con la legge 39/2011 non è stata una novità assoluta, in quanto sotto diversi nomi è un documento che esiste dal 1988. Fino al 2008 prendeva il nome di **DPEF** (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria), dal 2009 fu indicato con l'acronimo **DFP** ossia Documento di Programmazione Finanziaria.

Con la legge n. 163/2016 sono stati ampliati i contenuti del Documento di Economia e Finanza laddove, in caso di eventi eccezionali, è stato previsto che il Governo, qualora ritenga di doversi discostare dagli obiettivi programmatici oppure di effettuare un aggiornamento dei piani di rientro in corso, debba consegnare alle Camere un'apposita relazione illustrativa, da presentare come annesso al DEF o alla Nota di Aggiornamento (v. oltre) a seconda che questi eventi eccezionali si verifichino in prossimità della presentazione dell'uno e dell'altro documento.

Tra i contenuti della **seconda parte del DEF** è stato previsto che debbano essere fornite informazioni dettagliate sulle **previsioni dei conti dei principali settori di spesa** relativi al Pubblico impiego, alla Sanità ed anche sul debito delle Amministrazioni pubbliche e sul conseguente costo.

LA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DEF

La Nota di aggiornamento viene presentata alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del DEF in relazione alla maggiore stabilità e affidabilità delle informazioni disponibili sull'andamento del quadro macroeconomico. Il documento contiene l'aggiornamento degli obiettivi programmatici, le osservazioni e le eventuali modifiche e integrazioni del DEF in relazione alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea relative al Programma di stabilità e al Programma nazionale di riforma.

La Legge 163/2016 ha ampliato anche il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la stessa contenga **un'illustrazione riassuntiva dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica** per il triennio successivo, nonché degli effetti finanziari previsti in esito alla manovra in termini di entrate e di spesa al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO (DPB)

Il Documento Programmatico di Bilancio è stato istituito dal [regolamento UE n. 473/2013](#), che introduce un nuovo ciclo di monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio dei paesi dell'area euro.

L'articolo 6 del regolamento dispone che, entro il 15 ottobre di ogni anno, **gli Stati membri trasmettono alla Commissione Europea e all'Eurogruppo un progetto di DPB** per l'anno successivo. Il documento si compone di una serie di tabelle che riportano:

- **le previsioni macroeconomiche**, con evidenziazione dei contributi alla crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione dei prezzi, del mercato del lavoro e dell'andamento dei conti con l'estero;
- **l'obiettivo di saldo di bilancio** per le amministrazioni pubbliche, ripartito per i rispettivi sottosettori;
- le proiezioni delle **principali voci di entrata e di spesa** delle amministrazioni pubbliche a politiche invariate;
- **gli obiettivi di entrata e di spesa** per le principali componenti del conto economico delle amministrazioni pubbliche;
- la descrizione e la quantificazione delle **misure inserite nella manovra di bilancio**;
- **il livello del debito pubblico** e le informazioni relative ai fattori che ne determinano l'evoluzione;
- informazioni pertinenti la **spesa** delle amministrazioni pubbliche relativa a **istruzione, sanità e politiche attive per l'impiego**.

Sono allegate al DPB una nota metodologica sui criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni tendenziali ed un'appendice sulla sostenibilità del debito pubblico.

Il progetto di documento programmatico di bilancio deve essere coerente con le raccomandazioni e gli obblighi di politica finanziaria definiti nel Patto di Stabilità e di Crescita (PSC), sui quali vigila la Commissione Europea, la quale adotta, il prima possibile e in ogni caso entro il 30 novembre, un parere sul documento programmatico di bilancio, chiedendo eventualmente la revisione e ripresentazione del progetto nel caso in cui riscontri un'inosservanza particolarmente grave degli obblighi di politica finanziaria definiti nel PSC.

2. L'ITER PARLAMENTARE DI APPROVAZIONE

Dopo la sua approvazione nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, per la cronaca durato in tutto 51 minuti (17.05 - 17.56), il disegno di legge di bilancio 2017 è stato trasmesso prima alla Ragioneria dello Stato per la "bollinatura" (verifica che la relazione tecnica rispetti [l'articolo 81 della Costituzione](#)) quindi, per la dovuta firma, al Presidente della Repubblica che ne autorizza la trasmissione in Parlamento, firma che è avvenuta il 29 ottobre 2017, con una [nota del Quirinale](#) che sottolineava la prima applicazione allo stesso dei criteri previsti dalla [legge 243/2012](#) (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).

In realtà **il Consiglio dei Ministri ha "sdoppiato" il provvedimento**, facendo confluire le norme urgenti in materia fiscale, in un [decreto legge](#) (per intendersi: quello che prevede la chiusura di Equitalia), **che di fatto completa la legge di bilancio 2017** e le previsioni 2017-2019 ma "viaggia" in anticipo e più spedito, infatti il Presidente della Repubblica lo ha firmato il 22 ottobre ed è stato trasmesso alle Camere il 24 ottobre, approvato definitivamente in Senato il 24 novembre.

Questo ha comportato un certo "imbottigliamento" nella **V Commissione bilancio della Camera**, la quale ha ricevuto il ddl bilancio (A.C. 4127) **in qualità di Commissione "Referente"**.

Questo perché un disegno di legge viene assegnato dal Presidente della Camera alla Commissione competente per materia, in questo caso la V Commissione "Bilancio", con il compito di riferirne in Assemblea plenaria. Quando tuttavia il disegno di legge contiene disposizioni di interesse anche di altre Commissioni - come ovviamente nel caso del Disegno di legge di bilancio - esse indirizzano pareri e proposte alla Commissione Referente, assumendo il ruolo di **Commissioni "Consultive"**.

Ciò è avvenuto anche in questo caso. Le singole Commissioni infatti, anche a seguito di audizioni, **hanno inoltrato emendamenti alla V Commissione**, alcuni dei quali rivestono un interesse specifico per le ACLI.

Si precisa che in materia di bilancio, in realtà, i procedimenti parlamentari sono specificatamente "tipizzati" e regolati più nel dettaglio, vista l'importanza del provvedimento, negli articoli 120 e seguenti del Regolamento della Camera, e 125 e seguenti Regolamento del Senato.

La V Commissione, dunque, dopo le operazioni preliminari e non certo insignificanti - quali lo stralcio di una serie di norme non ritenute attinenti la legge di bilancio (si ricordano quelle sulle Olimpiadi sulla neve del 2021; la Ryder Cup di golf del 2022 ed altre...) **ha dovuto accantonare il ddl bilancio per esaminare il decreto legge fiscale**, approvato definitivamente in Senato il 26 novembre 2016 ([decreto legge 193/2016](#)), dopo appena 10 giorni dall'approvazione avvenuta alla Camera.

La Commissione ha poi cominciato l'esame delle norme non stralciate (cosicché il ddl bilancio 2017 ha preso la denominazione di [A.C. 4127-bis](#)), mentre le norme stralciate sono confluite in distinti ddl contraddistinti dal ter, quater ecc., e che seguiranno il loro iter indipendente.

Ecco quindi che la "tabella di marcia" prevista è subito partita con un ritardo. **Il termine per la presentazione degli emendamenti è stato stabilito all'11 novembre**, ore 16.00 (dall'iniziale 5 novembre), mentre **il Governo ha avuto termine sino a metà del 20 novembre per richiedere modifiche**.

Il 15 novembre la Commissione ha cominciato ad esaminarne l'ammissibilità, aiutata da un "pre filtro", visto che **gli emendamenti presentati sono stati quasi 5.000**, con invito ai rispettivi Gruppi Parlamentari di indicare, in numero limitato, quello che, tra i 5.000, ritenevano di "segnalare", vale a dire "selezionare", entro il 16 novembre alle ore 12.00.

Domenica 20 novembre la Commissione ha dunque iniziato ad esaminare gli emendamenti ed ad approvarli o respingerli.

Va qui ricordato che gli emendamenti, a determinate condizioni, possono anche essere proposti, e persino riproposti in Aula - e lo stesso Governo può farlo - sin quando non viene posta in votazione un singolo articolo o emendamento, ma anche, e ultimamente è sempre successo, che il Governo possa proporre un "maxi emendamento", che ingloba tutti gli articoli della legge in esame, su cui viene posta la questione di fiducia, che essendo prioritaria viene votata subito e preclude tutti gli emendamenti presentati.

L'obiettivo è di chiudere il lavoro in sede "referente" entro il 25 novembre e portarla subito in Aula alla Camera (la Commissione Referente, definito il testo da sottoporre all'Aula, formerà il "Comitato dei nove", composto dai Relatori e dai rappresentanti dei gruppi parlamentari presenti in V Commissione, che proporrà e sarà di riferimento all'Assemblea plenaria per l'esame del testo; per questo il Comitato siede ad un tavolo semicircolare apposito davanti ai banchi dei deputati) **per la sua approvazione entro il 27 novembre** (la stima iniziale è che ciò dovesse avvenire per il 22 novembre) in prima lettura per trasmetterlo al Senato.

Infatti **dal 28 novembre l'attività legislativa sarà sospesa per la consultazione referendaria** del 4 dicembre e quindi i lavori sulla legge di bilancio 2017 riprenderanno solo dopo la consultazione popolare.

L'obiettivo è quello di fare un primo passaggio alla Camera, dove con buona probabilità sarà posta la questione di fiducia da parte del Governo, con approvazione **prima della sospensione e trasmissione del testo approvato al Senato**, quindi probabilmente al Senato saranno apportate ulteriori modifiche (si ricorda che la riforma costituzionale prevederebbe la sola approvazione da parte della Camera: articolo 81, comma quarto, del testo sottoposto a referendum), e vi sarà nuova richiesta di fiducia da parte del Governo, quindi ultimo rapido passaggio, sempre con Fiducia, nuovamente alla Camera, e **approvazione**, sperano i deputati e senatori, **prima delle Feste Natalizie.**

3. LE PRINCIPALI MISURE DEL DISEGNO DI LEGGE

Fonte: Camera dei Deputati ([link al testo integrale](#))

POLITICHE FISCALI PER LA CRESCITA

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo (art. 85) **il rinvio al 2018 degli aumenti IVA** introdotti dalla legge di stabilità 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017. E' inoltre introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, già contenuti nel [decreto-legge n. 193 del 2016](#), collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:

1. tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (art. 67);
2. possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (art. 71);
3. quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (art. 86).

In tale contesto assume specifica rilevanza **l'introduzione dell'imposta sul reddito d'impresa - IRI**; contestualmente è modificata ed estesa alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria la disciplina in materia di **aiuto alla crescita economica - ACE** (art. 68).

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure:

- proroga al 31 dicembre 2017 dell'**ecobonus**, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50%) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. E' anche prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50% per le spese relative all'acquisto di mobili (art. 2, commi 1 e 2);
- riconoscimento anche per il 2017 e il 2018 e, nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attività agrituristiche (art. 2, commi 3-6);
- conferma della maggiorazione del 40% degli **ammortamenti** e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (art. 3);
- estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50% della misura

dell'agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell'importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (art. 4);

- riduzione da 100 a 90 euro del canone RAI per uso privato nel 2017 (art. 9);
- estensione degli **incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative** (art. 14) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (art. 16); introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative (art. 17);
- incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del **Fondo per la crescita sostenibile**, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche **dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalità organizzata** (art. 75).

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, si segnala la proroga di due anni (fino al 31 dicembre 2018) dello strumento agevolativo della cd. nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Sono inoltre previste nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative: per il biennio 2017-2018 si autorizza una spesa, rispettivamente, pari a 130 milioni di euro e 100 milioni di euro.

AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

In materia ambientale, si rileva l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un **Fondo destinato a finanziare interventi in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico**. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 21).

Per quanto concerne le misure **per l'emergenza sismica**, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata: di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (art. 51, comma 1).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal Fondo istituito dall'articolo 21, di cui sopra.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le **detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche** (di cui si è fatto cenno in precedenza nel paragrafo sulle misure fiscali per la crescita). In particolare è prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di:

ridefinire la misura dell'agevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (art. 2, commi 1-2).

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

In materia di trasporti e viabilità, oltre a quanto previsto all'art. 21, con l'istituzione di un **Fondo** (*v. paragrafo sull'Ambiente*), **si prevede l'istituzione di un Piano strategico della mobilità sostenibile**, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative (art. 77).

PREVIDENZA

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, **l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE)** e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cd. APE sociale) (art. 25).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. L'APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.

Le somme erogate dall'INPS nell'ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.

L'APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Essa è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di determinati requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa stabiliti nella norma istitutiva.

Si interviene poi sulla disciplina della cd. "quattordicesima", somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art. 26).

Si introduce inoltre la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio (art. 27).

Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto, in particolare sopprimendo la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (art. 29).

Si introduce la possibilità per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, **di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto** di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale indicati nella norma.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro prefissati limiti di spesa (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020) (art. 30).

Da ultimo, oltre ad agevolarsi ulteriormente **l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attività usuranti** (art. 31), si realizza l'ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011. L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200.000 beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (art. 33).

Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (art. 24).

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5% dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

UNIVERSITÀ, RICERCA, SCUOLA

In materia di università, tra i vari interventi recati dal disegno di legge si segnalano i seguenti:

- si ridefinisce la disciplina in materia dei contributi, in particolare istituendo, con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la c.d. **"no tax area" per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000 euro**. Conseguentemente, si incrementa di € 40 mln per il 2017 e di € 85 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali (art. 36);
- si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il **fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio** (art. 37);
- si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno **400 borse di studio nazionali** per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di € 15.000 annui (art. 38);
- si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", destinata a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017.

In materia di ricerca:

- si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando **l'incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale** (art. 41);
- si modificano i vigenti incentivi per il **rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero**, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti (art. 22);

- si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 74, co. 5).

In materia di scuola, tra i principali interventi si segnalano:

- l'istituzione nello stato di previsione del MIUR di **un nuovo Fondo**, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia (artt. 52, co. 3, e 53);
- ulteriori € 128 mln per il 2017 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del Piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici (c.d. **programma #scuolebelle**) e ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 56);
- incremento da € 12,2 mln a € 24,24 mln annui, a decorrere dal 2017, del **contributo per le scuole paritarie** che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 25 mln (art. 78);
- aumento a € 640 per il 2016, € 750 per il 2017 e € 800 dal 2018 dell'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della **detrazione IRPEF del 19%**, relativamente alle spese sostenute **per la frequenza delle scuole paritarie** dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, **nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado** (art. 78);
- posticipo all'a.s. 2019/2020 della soppressione della **possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 78).

In materia di cultura, si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di € 20 mln per il 2017, € 30 mln per il 2018 ed € 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (art. 74, co. 9 e 10) e si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilità 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 (art. 82).

AGRICOLTURA

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo direttamente con due disposizioni:

- l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 11);
- un esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 (art. 46).

POLITICHE SOCIALI E PER LA FAMIGLIA

In tema di politiche sociali e per la famiglia viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **"Fondo di sostegno alla natalità"** (art. 47), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro

per il 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Viene poi **riconosciuto un premio alla nascita**, o all'adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall'INPS, a domanda della futura madre, che può essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione (art. 48, co 1).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, **un buono per l'iscrizione ad asili nido pubblici o privati**, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art. 49, co 1).

Nel comunicato stampa del 15 ottobre 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri annuncia di aver approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, inserendo - tra i punti qualificanti del provvedimento - che "sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi "istituzionali", ci saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni". In realtà, già nel testo informale - girato il 24 ottobre, prima del "bollinato" - nessun nuovo stanziamento va ad incrementare il Fondo, fino ad essere eliminato ogni riferimento ad esso nel testo "ufficiale". Una sua reintroduzione viene registrata negli emendamenti presentati, per i quali si veda oltre.

OCCUPAZIONE

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cd. **welfare aziendale** (art. 23). In particolare, si interviene sull'attuale regime tributario speciale che prevede una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria ed il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti. Sono altresì esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per talune prestazioni.

Si prevedono inoltre:

- un **esonero contributivo** a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di **alternanza scuola-lavoro** (anche nella leFP) o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro (art. 42);
- un **esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali** (v. paragrafo Agricoltura);
- per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il **congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente**, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016 (art. 48) nonché la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un **contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting)** in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (art. 49).

PUBBLICO IMPIEGO E AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Le disposizioni in materia contenute nel disegno di legge di bilancio riguardano:

1. il personale pubblico, con l'istituzione di un **Fondo per il pubblico impiego**, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (art. 52) la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato, nonché assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo finanzia inoltre l'attuazione degli interventi normativi concernenti il personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la proroga per il 2017 di uno specifico contributo straordinario per il personale dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale;
2. i risparmi di spesa delle amministrazioni centrali e la riduzione della spesa per acquisti (cd. spending review). In particolare l'art. 61, comma 1 definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, con un obiettivo di risparmio pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019 è da considerarsi permanente.

TUTELA DELLA SALUTE

In tema di salute vanno monitorate le misure dirette a migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale, in particolare le norme che attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (art. 58).

Si prevede l'istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, oncologici e vaccini - e alla stabilizzazione del personale del SSN.

FINANZA LOCALE

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità sulle amministrazioni territoriali (enti territoriali e regioni) consistono in estrema sintesi in: nuove regole di pareggio di bilancio per gli enti territoriali (art. 65, commi 1-20) ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, rafforzate da un articolato sistema sanzionatorio e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo; alimentazione e riparto del **Fondo di solidarietà comunale** (art. 64, commi 3-8), che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU; **conferma per l'anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali**; conferma, sempre per il medesimo anno 2017, della maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (art. 10); concorso regionale agli obiettivi di finanza pubblica, mediante l'estensione fino al 2020 dei due contributi già previsti dalla normativa vigente sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l'altro a carico dell'intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome (art. 66, commi 19-20).

Un ulteriore intervento, che oltre alle regioni riguarda anche gli enti locali, è operato dall'articolo 65, commi da 23 a 42, che assegnano agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad **edilizia scolastica**, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l'effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l'ottenimento delle risorse stanziati da parte

degli enti richiedenti (art. 65, commi da 23 a 42). Sono previste infine norme specifiche per le autonomie speciali (art. 66, commi da 1 a 8).

SIGUREZZA E DIFESA

Oltre agli stanziamenti per i **rinnovi contrattuali e le assunzioni** indicati nella precedente sezione sul Pubblico impiego, nel settore in esame si segnala l'istituzione di un **Fondo per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali** in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030.

Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l'anno 2017, è inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell'articolo 4 della recente **"legge quadro missioni internazionali"** (legge n. 145 del 2016).

Infine, è prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità, l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle **Forze armate per il controllo del territorio** in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

GIUSTIZIA

Con riguardo al settore della giustizia, si segnala in particolare l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una Strategia nazionale per la **valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata**, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*già segnalato nel capitolo iniziale recante "Politiche fiscali per la crescita"*), nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

GIOCHI PUBBLICI

In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l'avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (art. 73).

Si prevede poi l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (art. 67, commi da 3 a 8).

IMMIGRAZIONE

Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la **facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei** per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, **alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione** degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio (art. 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un **rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017** per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - tabella 8).

Inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, si prevede l'istituzione di un **Fondo per l'Africa** presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017 (art. 79).

4. ALCUNI EMENDAMENTI APPROVATI

Al momento in cui è stato chiuso il presente Dossier, il lavoro della V Commissione ha già modificato in modo significativo alcune parti della norma.

Approfondiamo alcuni emendamenti approvati, di particolare interesse per le ACLI:

1. È stato approvato un emendamento che ha introdotto l'**articolo 35 bis**, in cui **viene incrementata la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di ulteriori 150 milioni di euro**, risultato delle pressioni esercitate dai promotori di Alleanza contro la povertà, che vede come componente importante e significativa le Acli.
2. Un altro emendamento approvato (ora anche esso articolo 35 bis) ha inserito alcuni **provvedimenti in materia di politiche per il lavoro**, quali: a) la proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (previsti dall'art. 32, co. 1, del D. Lgs. 150/2015) fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), per importi pari a 2,6 milioni di euro per il 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019; b) vengono destinati 27 milioni di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro; c) ulteriori 15 milioni di euro annui per il finanziamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà e d) un finanziamento per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call-center.
3. Sempre **in materia di formazione**, questa volta con riferimento **all'articolo 42** è stato aggiunto un comma per cui le risorse destinate all'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro di cui alla L. 107/2015, pari a 100 milioni di euro, a decorrere dal 2016, saranno non solo tra le istituzioni scolastiche statali ma anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000). A tal fine, modifica l'ultimo periodo del co. 39 citato, allo scopo di estendere l'ambito di operatività del sistema di alternanza scuola lavoro.
4. **In materia di previdenza**, ed in particolare per quanto riguarda i **lavori usuranti**, un emendamento approvato ha modificato i termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'**accesso al trattamento pensionistico anticipato** previsto per tali lavoratori: a) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto); b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti

siano maturati nel corso del 2017; c) entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018.

5. Un altro emendamento approvato ha poi modificato **l'articolo 46**, estendendo ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, **l'esonero contributivo**, prima previsto solo per quelli che si sarebbero iscritti nel 2017. Si è poi anche pensato ai lavoratori del settore ittico: si è approvato un emendamento che prevede un'indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell'anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell'attività a causa dell'arresto temporaneo obbligatorio, nel limite di 11 milioni di euro.
6. Sono poi stati approvati una serie di emendamenti che hanno ulteriormente migliorato i provvedimenti della norma **in materia di politiche familiari**: disponendo che il buono di 1.000 euro su base annua già previsto dall'articolo 49 sia attribuito a chi sia di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche e perfezionando i filtri affinché le risorse per le politiche familiari vadano a chi ne ha maggiore necessità.

Si tratta ovviamente di un lavoro che la V Commissione ha in corso e da cui si sa scaturiranno ulteriori provvedimenti di interesse per le Acli, già giornalmisticamente accennati.

*Per seguire l'evoluzione della norma sino alla sua approvazione, **saranno inseriti i progressivi aggiornamenti sul sito delle ACLI** (www.acli.it). In forma sinottica, gli emendamenti potranno essere monitorati articolo per articolo.*

*Un'ulteriore risorsa in materia è costituita dal Focus di novembre di **Benecomune.net**, interamente dedicato alla **Legge di Bilancio**, online dal 25 novembre alla url www.benecomune.net.*

Testi aggiornati al 24 novembre 2016 rispetto agli atti ufficiali disponibili a questa data.